



# Università degli Studi di Messina

## SENATO ACCADEMICO Seduta del 29.10.2013 (ore 15,40)

\* \* \* \* \*

Sono presenti il Magnifico Rettore Prof. Pietro Navarra, Presidente, il Pro Rettore Vicario, Prof. Emanuele Scribano, ed i Proff. Giancarlo Cordasco, Direttore del Dipartimento di Scienze sperimentali medico-chirurgiche specialistiche ed odontostomatologiche; Domenico Cucinotta, Direttore del Dipartimento di Medicina clinica e Sperimentale; Antonino D'Andrea, Direttore del Dipartimento di Ingegneria civile, informatica, edile, ambientale e matematica applicata (DICIEAMA); Giovanni Grassi, Direttore del Dipartimento di Scienze chimiche; Giacomo Maisano, Direttore del Dipartimento di Fisica e di scienze della terra (dalle ore 15,55); Giovanni Moschella, Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche e storia delle istituzioni; Antonino Pennisi, Direttore del Dipartimento di Scienze cognitive, della formazione e degli studi culturali; i rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari (professori ordinari) Proff. Vincenzo Fera (Area 10), Francesco Galletti (Area 06), Fortunato Neri (Aree 02 e 04); i rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari (professori associati) Proff. Francesco Abbate (Area 07), Giuseppe Lo Paro (Area 05), Luigia Puccio (Area 01); i rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari (ricercatori universitari) Proff. Luigi Chiara (Area 11), Cinzia Ingratoci Scorciapino (Area 12), Roberto Montanini (Aree 08 e 09), Luigi Rossi (Area 14); i rappresentanti degli studenti Sigg. Salvatore Condò, Saverio Curello, Federico D'Amico, Alfredo Finanze e Domenico Perri; i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo Sigg. Angelo Alessandrino, Mario Recupero (fino alle ore 19,00) e il Dott. Maurizio Fallico; il rappresentante dei ricercatori a tempo determinato, Dott. Filadelfio Mancuso; il rappresentante dei dottorandi e assegnisti, Dott. Gianni Toscano; il rappresentante degli specializzandi, Dott. Andrea Conti (fino alle ore 20,35); il Prof. Francesco De Domenico, Direttore Generale dell'Ateneo, che funge da Segretario.

Assenti giustificati i Proff. Giancarlo De Vero, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza; Maria Luisa Calabrò (Area 03), rappresentante delle aree scientifico-disciplinari (professori associati).

La seduta è valida ai sensi dell'art. 10, comma 8, dello Statuto dell'Università.

E', inoltre, presente, dietro invito del Presidente, il Prof. Giovanni Cupaiuolo, Coordinatore del Collegio dei Pro Rettori.

Sono anche presenti la Sig.ra Flavia De Salvo, Responsabile del Settore Segreteria Senato Accademico e la Sig.ra Dionisia Vinti, Responsabile dell'Ufficio Istruzione delibere Segreteria Senato Accademico e la Dott.ssa Roberta Giuffrida, che coadiuvano nella verbalizzazione.

Risulta, altresì, presente la Dott.ssa Maria Ordile, Responsabile dell'Area Organi Collegiali, servizi amministrativi e documentali.

\* \* \* \* \*

**VII - SCHEMA – TIPO CONVENZIONI EX ART. 6, COMMA 11, LEGGE N.240/2010.**

	<i>Struttura / RPA</i>	<i>Visto</i>
Struttura proponente	Rettorato	
Struttura interessata esecuzione	Direzione del Personale e Affari Generali Area Ragioneria Rettorato	
Altre strutture interessate		

Il Pro Rettore Vicario, Prof. Emanuele Scribano, comunica al Senato Accademico che l'art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (c.d. Legge Gelmini) prevede la possibilità per i professori e i ricercatori a tempo pieno di svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse.

Il Prof. Scribano invita la Dott.ssa Ordile a relazionare.

La Dott.ssa Ordile riferisce che la convenzione stabilisce, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione delle relative attività. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno del docente può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede pertanto alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato sarà ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno di essi.

Con decreto ministeriale 26 aprile 2011 n. 167 recante “*Stipula di convenzioni per consentire ai professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere attività didattica e di ricerca presso altro ateneo stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi oneri – art. 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240*” sono stati stabiliti i criteri per l'attivazione delle suddette convenzioni.

In particolare, ai sensi del succitato decreto le convenzioni non possono riguardare professori o ricercatori la cui presenza nell'organico dell'università di appartenenza sia indispensabile ai fini del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n.270 e le stesse possono essere risolte unilateralmente da ciascuna delle università firmatarie per sopravvenute esigenze didattiche o scientifiche entro i termini previsti per la verifica dei requisiti di docenza. Le convenzioni si intendono automaticamente risolte nel caso di revoca da parte del professore o ricercatore interessato del proprio accordo a svolgere attività didattica e di ricerca presso l'ateneo diverso da quello di appartenenza ovvero nel caso in cui il professore o ricercatore interessato eserciti l'opzione per il regime di tempo definito ai sensi di quanto previsto all'articolo 6, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

La risoluzione delle convenzioni ha effetto a far data dall'inizio dell'anno accademico successivo.

Le convenzioni hanno durata minima di un anno e sono rinnovabili fino a un massimo di cinque anni consecutivi in relazione al medesimo professore o ricercatore. Per il periodo di durata della convenzione non possono essere stipulate altre convenzioni per l'utilizzo del medesimo professore o ricercatore né avviate procedure per la copertura delle attività ordinariamente poste a suo carico.

Inoltre, il decreto prevede che ai fini della determinazione del limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli oneri stipendiali derivanti dalle convenzioni continuano ad essere conteggiati in capo all'ateneo di appartenenza del professore o ricercatore. A tal fine copia delle convenzioni deve essere trasmessa al Ministero.

Il Rettore comunica che, nel rispetto della citata normativa, sono state predisposti due diversi schemi-tipo di convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge n. 240/2010 che sottopone all'esame ed all'approvazione dei presente Collegio.

Con i due diversi schemi-tipo di convenzione, sono state disciplinate le modalità di ripartizione degli impegni didattici e di ricerca del docente tra i due Atenei firmatari, nonché la ripartizione dei relativi oneri, sia nella fattispecie dei professori e dei ricercatori di altri Atenei chiamati a svolgere attività didattica e di ricerca presso il nostro Ateneo sia in quella dei professori e dei ricercatori di questo Ateneo chiamati a svolgere attività didattica e di ricerca presso altri Atenei.

Al termine della disamina,

#### **IL SENATO ACCADEMICO**

VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante “*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*”;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina, emanato con D.R. n. 1244 del 14 Maggio 2012;

VISTO il decreto ministeriale 26 aprile 2011 n. 167 recante “*Stipula di convenzioni per consentire ai professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere attività didattica e di ricerca presso altro ateneo stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi oneri – art. 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240*”;

VISTI gli schemi-tipo di convenzione proposti;  
all'unanimità

#### **DELIBERA**

di esprimere parere favorevole in merito agli schemi-tipo di convenzione tra l'Università di Messina e (altro Ateneo) ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 30.12.2010 n.240, nella due diverse formulazioni relative alla fattispecie dei professori e dei ricercatori di altri Atenei

chiamati a svolgere attività didattica e di ricerca presso il nostro Ateneo e alla fattispecie dei professori e dei ricercatori di questo Ateneo chiamati a svolgere attività didattica e di ricerca presso altri Atenei. I suddetti schemi-tipo di convenzione sono allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

**La presente delibera viene approvata seduta stante**

**Allegati:**

- Schema-tipo di convenzione per professori e ricercatori di altri Atenei chiamati a svolgere attività didattica e/o di ricerca presso l' Ateneo di Messina;
- Schema-tipo di convenzione per professori e ricercatori dell'Ateneo chiamati a svolgere attività didattica e/o di ricerca presso altro Ateneo.